

**ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Diciotto ottobre duemiladiciotto, in Arco, nel mio studio.

18 OTTOBRE 2018

NOTAIO ROGANTE

Io sottoscritto Dr Flavio Narciso, Notaio in Arco, con studio ivi, alla Via Guglielmo Marconi n. 7, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto, ricevo questo atto, al quale interviene:

P A R T E

- **"FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS"**, con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 96059210227 e Partita I.V.A. 01757140221, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante:

-- **SQUARCINA** Francesco, nato a Brindisi il 24 gennaio 1951, domiciliato anche fiscalmente in Belluno, Via Brigata Marche n. 3/B, prefetto, Codice Fiscale SQR FNC 51A24 B180V, cittadino italiano, alla stipula del presente atto autorizzato in virtù di Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17 ottobre 2018, Verbale n. 2/2018, che in estratto autenticato da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, previa dispensa dalla lettura datami dalla Parte.

SQUARCINA Francesco, previamente ammonito da me Notaio e perciò consapevole delle conseguenze penali dipendenti da una sua eventuale dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli artt. 3, 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, di rivestire tuttora la suddetta carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante.

Della cui identità personale qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo.

P R E M E S S A

A

In data 17 ottobre 2018, a seguito della regolare convocazione con PEC di data 9 ottobre 2018 Prot.N. 26/2018, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS"** ed ha deliberato di aggiungere all'articolo sette, secondo comma, del vigente Statuto la frase "Gli stessi rimangono in carica fino alla nuova nomina o riconferma da parte dell'Organo rinnovato che li ha designati.".

B

La **"FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS"** necessita che la sopra citate modifiche vengano formalizzate in un atto pubblico al fine di poterne dare pubblicità ai terzi.

Tanto premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1 - CONSENSO ED OGGETTO

SQUARCINA Francesco, in esecuzione della richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2018 di data 17 ottobre 2018, apporta allo Statuto le modifiche meglio descritte sotto la lettera "A" della premessa. Lo Statuto, nella sua redazione aggiornata, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura datami dalla Parte.

Art. 2 - TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Il presente atto sconterà l'imposta di registro in maniera fissa ai sensi dell'art. 82, terzo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e sarà esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, quinto comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su due pagine (compresa la presente) di un solo foglio e da me letto alla Parte, che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciassette e trenta minuti.

ALLEGATO "B" DELL'ATTO RACCOLTA N. 17241
STATUTO DELLA "FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS"

Articolo 1

SEDE

E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS"**, essa è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 e segg. del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La Fondazione ha sede presso la Presidenza della Giunta Provinciale di Trento. La sede potrà essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

SCOPI

La Fondazione intende perseguire le finalità della organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 e non ha scopo di lucro.

Essa ha come scopo principale la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente alpino, in modo particolare di quello territorialmente legato al bacino dell'Adamello e del ghiacciaio delle Lobbie.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale, la Fondazione potrà provvedere alla tutela, promozione e valorizzazione del rifugio «Ai Caduti dell'Adamello» sito sul Monte Lobbia Alta - Gruppo dell'Adamello a 3040 metri d'altitudine in C.C. di Mortaso (TN): o di realtà insistenti nel comprensorio dell'Adamello conseguentemente la Fondazione potrà procedere al restauro, mantenimento e consentire il funzionamento del rifugio, provvedendo in maniera diretta o indiretta alla relativa gestione.

La Fondazione potrà, allo scopo di cui sopra, promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali, naturalistiche e storiche, intese a far comprendere e rilanciare il significato storico, ambientale ed alpinistico del Monte Adamello e con esso del rifugio, anche con riferimento al ruolo attuale ed a quello storicamente assunto anche in relazione agli eventi bellici della guerra 1915-1918.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto per gestire e finanziare le

proprie attività, nonché stipulare convenzioni, con enti pubblici e privati, idonee al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché concorrere alla costituzione degli stessi;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.

La Fondazione non potrà contrarre debiti e prestare garanzie per un importo superiore al 70% (settanta per cento) del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, co. 5, del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Articolo 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai seguenti fondi:

1. Il Fondo di riserva, formato da:

- patrimonio di dotazione immobiliare e di denaro iniziale;
- eventuali donazioni e lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di riserva.

Il Fondo di riserva, ad eccezione del diritto di proprietà del rifugio, potrà essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi della Fondazione solo qualora il fondo di gestione risultasse insufficiente.

2. Il Fondo di gestione, formato da:

- ulteriori apporti da parte dei soci fondatori e soci onorari;

- lasciti e donazioni da parte di terzi;

- finanziamenti e sovvenzioni da parte di enti pubblici o privati;

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, ivi comprese quelle eventuali derivanti dalla gestione del rifugio;

- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;

- i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;

- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il Fondo di gestione sarà impiegato per la realizzazione degli scopi della Fondazione e per il suo funzionamento. Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni, nell'ambito delle proprie competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e nel rispetto del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento della liquidità patrimoniale, nel modo che ritiene più opportuno, potendosi avvalere anche del parere dei revisori dei conti.

Articolo 4

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori della **"FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS"** i seguenti Enti:

* Provincia Autonoma di Trento.

* Provincia di Brescia;

* Comune di Brescia;

* Comune di Spiazzo - Trento;

* Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione di Brescia;

* Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trento;

* Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Valcamonica (BS);

* Comuni della Valle Rendena ad esclusione del Comune di Spiazzo: Bocenago, Caderzone, Carisolo, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Strembo, Porte di Rendena, in convenzione di partecipazione;

* Comunità Montana della Valle Camonica;

* Parco Adamello/Brenta - Trento;

Articolo 5

SOCI ONORARI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo d'Onore dei Soci Onorari nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito con apporto di risorse finanziarie o meriti culturali, o professionali al perseguimento dei fini statutari.

Articolo 6

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Sono organi della Fondazione il:

- Consiglio di Amministrazione;

- Presidente;

- il Revisore dei Conti.

Articolo 7

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, dei quali:

- un membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- un membro designato dalla Provincia di Brescia;
- un membro designato dal Comune di Brescia;
- un membro designato dal Comune di Spiazzo;
- un membro designato dal Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione di Brescia;
- un membro designato dalla Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trento;
- un membro designato dalla Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Valcamonica (BS);
- un membro designato dai Comuni della Valle Rendena;
- un membro designato dalla Comunità Montana della Valle Camonica;
- un membro designato dal Parco Adamello/Brenta - Trento.

I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati e decadono automaticamente nel caso venga rinnovato l'Organo che li ha designati, in capo al quale resta l'obbligo di comunicare l'avvenuta decadenza dell'Organo. Gli stessi rimangono in carica fino alla nuova nomina o riconferma da parte dell'Organo rinnovato che li ha designati.

Il Consiglio è nominato ogni cinque anni entro il mese di aprile. Le relative designazioni da parte dei soci fondatori devono avvenire entro il mese di marzo. In mancanza di designazioni, entro tale termine, spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alla designazione, rispettando la provenienza territoriale del soggetto che non vi abbia provveduto. Tuttavia il socio fondatore che non abbia provveduto alla designazione potrà, alla scadenza del mandato, provvedere alla nomina del proprio membro.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro sei mesi dalla scadenza degli organi sociali a sollecitare i soci fondatori a provvedere alla nomina degli stessi.

In caso di decadenza, prevista dal secondo comma che precede, il nuovo organo competente alla designazione del consigliere, entro tre mesi dalla sua nomina, dovrà provvedere alla riconferma o alla nuova designazione del proprio rappresentante. In mancanza di tale designazione entro tale termine, spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alla designazione, rispettando la provenienza territoriale del soggetto che non vi abbia provveduto. Tuttavia il socio

fondatore che non abbia provveduto alla designazione potrà, alla scadenza del mandato, provvedere alla nomina del proprio membro.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Revisore dei Conti. Entro il termine dei sei mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione sciolto o scaduto per qualsiasi causa resta comunque in carica per lo svolgimento dell'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Articolo 8

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di Statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio approva entro il 30 aprile dell'anno successivo il Conto consuntivo annuale. Prima dell'inizio di ogni anno finanziario, il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria.

Il Consiglio inoltre delibera:

- * la nomina del Presidente e del Vice Presidente, nel rispetto, di norma, del criterio dell'alternanza tra gli ambiti territoriali;
- * l'eventuale nomina di un Presidente Onorario, scelto tra i suoi membri al quale potranno essere attribuiti da parte del Consiglio di Amministrazione particolari competenze;
- * la nomina del Revisore dei Conti;
- * la nomina del segretario della Fondazione;
- * la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate;
- * la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- * l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- * sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- * la modifica della sede della Fondazione, la quale deve

essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- * l'accettazione di donazioni o eredità legali;
- * la locazione e conduzioni di immobili, nonché la stipulazione di contratti di qualsiasi genere;
- * i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
- * tutte le convenzioni attinenti le attività della fondazione;
- * la stipula di convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- * il controllo sull'utilizzo dei contributi concessi;
- * la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- * la delega al Presidente di poteri con facoltà di predeterminarne i criteri generali entro i quali la delega dovrà essere esercitata;
- * le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, le quali debbono essere deliberate a maggioranza qualificata dal parte del C.d.A.;
- * l'eventuale compenso annuo all'Organo amministrativo e al Revisore dei Conti, il quale non potrà essere, per ogni singolo membro, di ammontare annuo superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645, e dal D.L. 21.6.1995, n. 239, conv. con Legge 3.8.1995, n. 336, e succ. mod. e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- * la misura del rimborso delle spese per missioni e trasferte per membri degli Organi collegiali della Fondazione;
- * di delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- * la nomina di direttori e procuratori;
- * qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

Articolo 9

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, fatta a mezzo lettera Raccomandata, ovvero posta con ricevuta di avvenuta lettura o posta elettronica certificata da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Potrà altresì essere convocato con le stesse modalità, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o su richiesta motivata sottoscritta da almeno quattro consiglieri. Le riunioni potranno anche tenersi sia in

audio che in video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale per la successiva trascrizione nell'apposito registro.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il Revisore dei Conti e, se espressamente invitati, anche soggetti terzi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate a cura di un segretario all'uopo designato dal Presidente ed i verbali devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e numerati in ogni pagina e devono essere sottoscritti sia dal segretario che dal Presidente.

Articolo 10

PRESIDENTE

Il Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- firma gli atti della Fondazione;
- può adottare esclusivamente in via di urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima riunione;
- sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto;
- nomina i procuratori speciali e avvocati alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale compete al Vice Presidente.

Presidente e Vice Presidente restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Articolo 11

REVISORE DEI CONTI

Il controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero di Giustizia, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Egli dura in carica cinque anni e può essere riconfermato alla scadenza.

Il Revisore dei Conti esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione. In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato della gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

Il Revisore dei Conti ha facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 12

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione deve essere redatto ed approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto ed approvato a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Gli utili e gli avanzi della gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionalmente previste o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 13

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile, nonché nel caso in cui lo scopo si sia dimostrato irrealizzabile. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni od enti non lucrativi di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge ed a tale scopo il Consiglio di Amministrazione si riserva la nomina dei liquidatori.

Articolo 14

NORME FINALI

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto opereranno le norme del Codice Civile in materia di fondazioni, nonché a quelle di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 e alle norme particolari emanate dalla Provincia Autonoma di Trento tenuto conto della competenza primaria in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di controllo sulle fondazioni. Le norme del presente Statuto potranno essere modificate, ad eccezione degli scopi istituzionali, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata.